

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1389/2011 DEL CONSIGLIO**  
del 19 dicembre 2011

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (la «Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO**

**1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1631/2005 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 7,3 % e il 40,5 % con un dazio residuo del 42,6 % <sup>(3)</sup>, sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Con il regolamento (CE) n. 855/2010 <sup>(4)</sup> il Consiglio ha ridotto il dazio individuale applicabile a una società, portandolo dal 14,1 % al 3,2 %.

**2. Domanda di riesame**

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(5)</sup> delle misure antidumping definitive in vigore, il 6 luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica («CEFIC») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano una proporzione rilevante, in questo caso più del 90 %, della produzione totale di acido tricloroisocianurico dell'Unione (i «richiedenti»).

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Dazi dell'ordine di 7,3 % (Puyang), 8,1 % (Hebei), 14,1 % (Heze), 40,5 % (Zhucheng) e 42,6 % (altri produttori esportatori).

<sup>(4)</sup> GU L 254 del 29.9.2010, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 104 del 23.4.2010, pag. 15.

- (4) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

**3. Apertura**

- (5) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 6 ottobre 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(6)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura di tale riesame, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

**4. Inchiesta**

**4.1. Periodo dell'inchiesta**

- (6) Il periodo dell'inchiesta di riesame («PIR») era compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Gli aspetti relativi alla probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la fine del PIR («periodo considerato»).

**4.2. Parti interessate dall'inchiesta**

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, l'altro produttore noto dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti della RPC.
- (8) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (9) Visto il numero elevato di produttori esportatori nella RPC e di importatori indipendenti nell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento per queste parti, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

<sup>(6)</sup> GU C 270 del 6.10.2010, pag. 7.

